

TRIBUNALE DI VICENZA; ord. 11.5.2012;
Estensore G.E. LIMITONE.

Esecuzione forzata – Omesso o tardivo deposito della documentazione ipocatastale – Termine per il rilievo della decadenza – Prima udienza successiva in cui si procede all’incarico per la stima del bene.

L’eccezione o il rilievo d’ufficio di estinzione, conseguenti al mancato o tardivo deposito della documentazione ipocatastale, non possono essere né proposta né effettuato ex art. 630 c.p.c. oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa, vale a dire quella della nomina del ctu per la stima del bene immobiliare, ex art. 569 c.p.c.

Esecuzione forzata – Omesso o tardivo deposito della documentazione ipocatastale – Opposizione alla esecuzione – Con istanza di estinzione – Provvedimenti.

Proposta, a seguito del mancato o tardivo deposito della documentazione ipocatastale, con la opposizione all’esecuzione l’istanza di estinzione del processo, il G.E. deve sia emettere i provvedimenti ex artt. 616/624 c.p.c., sia pronunciare sull’estinzione, che è materia comunque regolata dall’art. 630 c.p.c.

Il G.E., sciogliendo la riserva, rilevato in fatto, che:

- l’istanza di vendita è stata depositata dal creditore procedente il 14.12.2009;
- il termine per il deposito della documentazione ipocatastale è scaduto il 13.4.2010, senza che il creditore procedente vi provvedesse, né chiedesse una proroga, ai sensi dell’art. 567 c.p.c.;
- in data 8.4.2010 interveniva Equitalia Nomos spa;
- in data 20.4.2010 interveniva Hypo Alpe Adria Bank spa;
- il 14.9.2010, il G.E., rilevato che non era stata depositata la documentazione dal creditore procedente, convocava le parti all’udienza del

19.10.2010, alla quale la Hypo Alpe Adria Bank spa chiedeva di essere rimessa in termini per la detta produzione;

- il G.E. concedeva l’ulteriore termine fino al 31.1.2011, ai sensi dell’art. 184bis c.p.c., atteso l’incolpevole (almeno per gli intervenuti) spirare del termine di legge;

- alla successiva udienza del 1.3.2011, questo termine veniva ulteriormente prorogato di 45 giorni ex art. 567 c.p.c., con rinvio all’udienza del 19.4.2011;

- la documentazione è stata depositata da Hypo Alpe Adria Bank spa il 12.4.2011, nel termine prorogato;

- ora la Banca Popolare di Marostica scarl, alla quale è stato notificato l’avviso ex art. 498 c.p.c. dalla stessa Hypo Alpe Adria Bank spa, fa opposizione alla procedura esecutiva chiedendo che il G.E. adotti i provvedimenti previsti dall’art. 567 c.p.c. per il caso del tardivo deposito della documentazione *de qua*;

- afferma, al proposito, che il termine di cui si tratta è perentorio e di decadenza, che la pronuncia di decadenza doveva essere adottata dal G.E. d’ufficio, e così dovrebbe ora essere cancellato il pignoramento ed estinto il processo;

- rappresenta al proposito il proprio interesse nell’avere iscritto ipoteca giudiziale dopo l’inizio della procedura esecutiva, cosicché potrebbe rendere opponibile ai terzi l’ipoteca da essa iscritta sugli stessi beni il 16.10.2009;

- la Banca Popolare di Marostica scarl è creditore, ma non è intervenuta nella presente procedura;

- Hypo Alpe Adria Bank spa è titolare di ipoteca iscritta il 16.4.2007 a garanzia di mutuo ipotecario, di primo grado rispetto a quella dell’opponente;

ritenuto in diritto, che:

- sulla natura dell’opposizione, mancando un atto da impugnare, e vertendo, anche se solo *lato sensu*, sul diritto a procedere *in executivis*, la stessa può essere qualificata come opposizione all’esecuzione (v. Cass. 30 gennaio 1982 n. 596);

- manchi però la legittimazione dell’opponente, in quanto, da un lato, estranea alla procedura esecutiva, e, dall’altro lato, priva di un interesse concreto che le conferisca la predetta legittimazione nonostante l’estraneità al processo;

ed infatti, quand'anche la presente procedura venisse dichiarata estinta, e fosse iniziata un'autonoma procedura esecutiva dalla Banca Popolare di Marostica scarl, in essa potrebbe certo intervenire la Hypo Alpe Adria Bank spa, facendo valere la propria anteriore prelazione ipotecaria;

- in ogni caso, il 21.6.2011 è stato nominato il Ctu per la stima del bene, con successiva udienza ex art. 569 c.p.c. fissata per il 7.2.2012;

- la Banca Popolare di Marostica scarl è stata avvisata della pendenza della procedura esecutiva il 27.4.2011;

- l'opposizione è stata proposta il 4.1.2012, a ridosso dell'udienza di autorizzazione della vendita e dopo circa sei mesi dalla nomina del Ctu, che aveva termine per il deposito del proprio elaborato fino al 7.1.2012;

- l'avvenuta nomina del ctu (21.6.2011) successiva al deposito della documentazione ipocatastale (in data 12.4.2011) determina l'avanzamento dell'esecuzione verso l'udienza in cui viene disposta la vendita ed il superamento della fase in cui avrebbe avuto significato processuale far rilevare eventuali decadenze rilevanti nell'ambito della stessa;

- in altre parole, depositata la documentazione occorrente per la ctu, e procedutosi alla stessa, non vi è più luogo per far valere decadenze eventualmente insorte nella fase anteriore, strettamente connesse al termine per il deposito della documentazione stessa;

ritenuta, quindi, infondata l'opposizione, per il difetto di legittimazione dell'opponente correlato alla mancanza d'interesse ad agire e per l'assorbimento della denunciata decadenza nella fase ulteriore della procedura, che non consente di ridiscutere i passaggi processuali che hanno condotto alla fase successiva;

ritenuto, in ogni caso, che l'estinzione non possa essere rilevata o dichiarata ex art. 630 c.p.c. oltre la prima udienza successiva al verificarsi della sua stessa causa, vale a dire quella della nomina del ctu immobiliare, tenutasi il 21.6.2011;

ritenuto di dover decidere anche sull'istanza di estinzione, contenuta nell'atto di opposizione, poiché la materia ricade nell'esclusivo dominio dell'art. 630 c.p.c. (cfr. Cass. 23 marzo 1994 n. 2757);

ritenuto, comunque, di dover provvedere anche ai sensi dell'art. 616 c.p.c., non potendosi il giudice sostituirsi alla parte nella scelta dei mezzi di impugnazione (Cass. 27 ottobre 2011 n. 22440, ord.);

ritenuta la soccombenza dell'opponente nella fase cautelare, che qui si definisce;

P.Q.M.

visti gli artt. 615, 616, 624, 625, 630 c.p.c.;

rigetta l'istanza di sospensione;

rigetta l'istanza di estinzione;

condanna la Banca Popolare di Marostica scarl al pagamento delle spese della presente fase, liquidate in complessivi e forfetari € 750,00, oltre accessori di legge, in favore della Hypo Alpe Adria Bank spa;

fissa il termine di 60 gg. per l'inizio del giudizio di merito.

Si comunichi.

Vicenza, 7.5.2012.

* IL CASO.it